



ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "TEATE"


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.


Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione) al fine di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA
"CASOURIA O TERRE DI CASOURIA"


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione), al fine di sostituire il nome di un Ente non più competente (la CCIAA) con il termine generico "organismo di controllo" per quanto attiene le comunicazioni da effettuare relativamente alla concessione di eventuali deroghe per la vinificazione fuori zona (*Zona di vinificazione*) nonché di consentire alle aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "TERRE DEI VESTINI"


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficoltosa o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione), al fine di sostituire il nome di un Ente non più competente (la CCIAA) con il termine generico "organismo di controllo" per quanto attiene le comunicazioni da effettuare relativamente alla concessione di eventuali deroghe per la vinificazione fuori zona (*Zona di vinificazione*) nonché di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
Il PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "ALTO TIRINO"


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficoltosa o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione), al fine di sostituire il nome di un Ente non più competente (la CCIAA) con il termine generico "organismo di controllo" per quanto attiene le comunicazioni da effettuare relativamente alla concessione di eventuali deroghe per la vinificazione fuori zona (*Zona di vinificazione*) nonché di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma:


CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: ABRUZZO


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: TREBBIANO D'ABRUZZO


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: CERASUOLO D'ABRUZZO

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica


Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico


Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficoltosa o quantomeno complicata dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della “**accurata cernita delle uve**” di cui all’art. 4 (*Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: 
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "TERRE DEI PELIGNI"


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficoltosa o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione) al fine di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA



21



ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarnati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: DEL VASTESE O HISTONIUM


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLI DEL SANGRO

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLINE FRENTANE


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico


Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLINE TEATINE

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dot. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: TERRE DI CHIETI

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLINE PESCARESI

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico


Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. *Tonino* VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLI APRUTINI

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma:  **CONSORZIO ... ABBUZZO**
IL PRESIDENTE
Dot. Tonino VERNA

